



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **10** Data: **30/03/2022**

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI-APPROVAZIONE

Il giorno **30 Marzo 2022**, alle ore **20,00**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	LENSI DIEGO	N
DATTOLI ANTONIO	S	VENTURINI EMILIANO MARIO	S
SAMORANI FRANCESCO	S	ORFEI VALENTINA	S
CANGINI JURI	S	CERRONE GIANLUIGI	S
MARCHI STEFANIA	S		
MONTONI CINZIA	S		
RINALDINI ALESSANDRO	S		
ROSSI TANIA	S		
ZAMPIGA BARBARA	S		

Assegnati n.12+1.

Presenti n. 12

In carica n.12+1

Assenti n. 1

Partecipa il segretario comunale **SANTATO DOTT.SSA SILVIA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: RINALDINI ALESSANDRO, ZAMPIGA BARBARA, CERRONE GIANLUIGI.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Sentito l'intervento **dell'Assessore Sonia Torelli**, la cui integrale verbalizzazione verrà sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio comunale in successiva seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il comma 1 dell'art.151 del D.Lgs.N.267/2000,il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, disponendo, altresì, che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del ministro dell'Interno del 24/12/2021, adottato d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze che dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del D.L.30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Premesso:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- che il comune di Civitella di Romagna non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art.78 del D.Lgs.n.118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si

prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Richiamato l'art. 1, comma 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Che il blocco della leva fiscale è terminato nell'anno 2018;

Dato atto che nel corso dell'anno 2019 è stato effettuato il passaggio da Tari tributo a tariffa rifiuti corrispettiva, con la conseguenza che l'entrata e la spesa del servizio non sono più allocate nel bilancio comunale ma sono gestite direttamente da Alea Ambiente spa, gestore del servizio;

Dato atto che il Comune di Civitella di Romagna non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

Richiamato altresì l'art. 1 commi 819 e seguenti della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ai sensi dei quali a decorrere dal 2019 non trovano più applicazione le norme concernenti il pareggio di bilancio;

Dato atto che pertanto a decorrere dal 2019, ai fini della tutela economica della Repubblica, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di quanto disposto dai commi 820 e 821 del citato art. 1 della Legge di bilancio 2019;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022-2024, e verificata la capacità di indebitamento dell'Ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2021 si è preso atto ai sensi dell'art. 193, del D.Lgs. 267/2000, del sostanziale equilibrio della gestione del bilancio 2021;

Che attualmente non ci sono debiti fuori bilancio per cui non vi sono gravami da porre a carico del nuovo bilancio;

Che è stato rispettato il limite di stanziamento del Fondo di Riserva di cui all'art. 166 Dlgs. 267/2000, sia di competenza che per cassa come illustrato nella seguente tabella:

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Fondo di riserva	€ 9.518,40	€ 9.696,25	€ 9.272,27
Verifica rispetto limite competenza (compreso 0,3% e 2% spese correnti)	0,41%	0,44%	0,43%
Fondo di cassa	€ 20.000,00		
Verifica rispetto limite cassa (>0,2% spese finali)	0,30%		

Che la determinazione del risultato di amministrazione presunto prevede un totale parte disponibile positivo, per cui non occorre prevedere tra le spese la copertura del risultato presunto di amministrazione 2021 negativo;

Ricordato che la determinazione del risultato di amministrazione 2021 avverrà con il rendiconto della gestione 2021, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale è prevista entro il 30/04/2022;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.12 del 23/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati;

Considerato che, in applicazione delle norme vigenti, la proposta di bilancio di previsione tiene conto:

- per la nuova "IMU" delle aliquote già previste per il 2021:

A) Aliquota 2,5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e detrazione di € 200,00;

B) Aliquota 7,6 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, limitatamente ai primi 3 anni di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

C) Aliquota 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

D) Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

E) Aliquota 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

F) Aliquota ordinaria al 10,60 per mille per tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.

- - per il Canone Unico Patrimoniale delle tariffe già previste per il 2021;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale, in data odierna, ad oggetto “Addizionale comunale all’IRPEF anno 2022. Rideterminazione aliquote e approvazione regolamento” con la quale viene prevista, per l’anno 2022, l’addizionale comunale all’IRPEF come da scaglioni di reddito ed aliquote sotto riportate:

Scaglione da 0 a 15.000,00 euro	0,50
Scaglione da 15.001,00 euro a 28.000,00 euro	0,50
Scaglione da 28.001,00 euro a 50.000,00 euro	0,60
Scaglione oltre 50.000,00 euro	0,80

istituendo una soglia di esenzione per reddito complessivo fino ad euro 10.000,00 ;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19/07/2014, esecutiva, con la quale sono state rideterminate le indennità di presenza degli amministratori comunali ed il gettone di presenza dei consiglieri comunali a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 135 e 136 della legge i provvedimenti emanati con la legge n. 56 del 07/04/2014 come segue:

Indennità di funzione sindaco	€.	1.952,21
Indennità di funzione vicesindaco	€.	244,02
Indennità di funzione assessore	€.	244,02
Gettone di presenza sedute consiglio comunale e commissioni consiliari	€.	9,49

Considerato che la legge di bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021), art. 1, commi da 583 a 587, prevede:

Comma 583

- la parametrizzazione delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario al trattamento economico dei presidenti delle regioni;
- che il trattamento economico dei presidenti delle regioni è pari a €. 13.800,00 mensili;
- che per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti la parametrizzazione è pari al 22%;

Comma 584

- l’adeguamento delle indennità è introdotto in modo graduale nelle misure del 45% per l’anno 2022, del 68% per l’anno 2023 e del 100% dell’anno 2024;

Comma 585

- l’incremento si estende anche alle indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime dal regolamento di cui al D.M. 4 aprile 2000 n. 119;

Dato atto che vengono pertanto rideterminate le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1[^] gennaio 2022 così come segue:

<i>Carica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Sindaco	2.439,92	2.689,19	3.036,00
Vice Sindaco	407,45	490,98	607,20
Assessore	339,14	387,76	455,40

Dato atto, inoltre, che resta invariato l'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali in € 9,49;

Dato atto, altresì, che tali incrementi verranno applicati con successivo provvedimento del responsabile del servizio in quanto sono previsti da norma di legge di immediata applicazione e potranno essere riconosciuti a partire dal 1[^] gennaio 2022 sugli stanziamenti previsti nel presente bilancio;

Ritenuto che le maggiorazioni sono integralmente finanziate mediante fondo statale previsto nella Legge di bilancio 2022 e iscritto nella parte entrata del bilancio comunale e quindi senza oneri a carico dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 586, della Legge n. 234/2021;

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art.1 della legge n.296 /2006 e s.m.i.;

Atteso che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta in equilibrio economico- finanziario sia per la parte corrente che in conto capitale;

Preso atto delle novità introdotte dal Decreto Legge n.124/2019 che ha abrogato una serie di disposizioni per il contenimento delle spese stabilite dal DL n. 78/2010;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento di contabilità, in data 24/03/2022 la documentazione inerente il bilancio di previsione 2022-2024 veniva depositata presso il servizio bilancio e contabilità a disposizione dei membri del consiglio comunale sino al giorno precedente la discussione consiliare;

- **che** ai sensi dell'art. 14 del regolamento di contabilità veniva notificato ai capigruppo consiliari l'avviso di deposito;

- **che** nessun consigliere ha presentato emendamenti al bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna ad oggetto: "Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2022";

- deliberazione della G.C.n.10 del 23/03/2022 ad oggetto:"Servizi Pubblici a Domanda Individuale – Determinazione Tariffe e contribuzioni per l'anno 2022" con la quale si è provveduto a confermare, per

l'esercizio 2022, per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale, le tariffe vigenti nell'esercizio 2021 dando contestualmente atto del fatto che il comune di Civitella di Romagna non è strutturalmente deficitario o in dissesto e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo del servizio fissato al 36% dall'art.243, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000 ;

- deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna, avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale.- Anno 2022- Definizione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi”, con la quale è stata determinata del 62,91 % la misura percentuale di copertura dei relativi costi;

- deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna avente ad oggetto:” Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”;

Visto che ai sensi dell'art.21 del D.lgs.18 aprile 2016, n.50 “*Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti*”;

Visto che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 ed il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, sono stati recepiti nel Documento Unico di Programmazione,

Vista la deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna avente ad oggetto: ”Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 e programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi 2022-2024. Aggiornamento”;

Vista la deliberazione della G.C.n.9 del 23/03/2022 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP)2022-2024 approvato con precedenti deliberazioni della giunta comunale n.49 del 27/07/2021 e dl consiglio comunale n.46 del 19/11/2021;

Visto che ai sensi dell'art.18 bis, comma 3, del D.Lgs.n.118/2011, gli enti locali allegano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al bilancio di previsione ;

Vista la tabella relativa ai parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

Vista la relazione dell’Organo di revisione contabile del comune dalla quale rileva che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e suoi allegati e al Documento unico di Programmazione (**Allegato F**);

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n.267;

Visto il D.Lgs.n.118/2011;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n.178 (legge di bilancio 2022);

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio economico – finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. **12** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, **allegato A)** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare gli allegati al bilancio di previsione 2022-2024 come evidenziati nell'art.11, comma 3, del D.Lgs.n.118/2011- **Allegato B)** che comprende:

- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- nota integrativa al bilancio;

3) di approvare l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente- **Allegato C)**;

4) di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia – **Allegato D)**;

5) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi al bilancio di previsione- **Allegato E)**;

6) di dare atto che al bilancio di previsione 2022-2024 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto 2021;

7) di dare atto che con deliberazione del consiglio comunale, in data odierna, sono state rideterminate le aliquote e approvato il relativo regolamento, per l'anno 2022, dell'addizionale comunale all'IRPEF ;

9) di confermare, relativamente all'IMU, per l'anno 2022, le aliquote vigenti nel 2021;

10) di dare atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art.1 della legge n.296 /2006 e s.m.i.;

11) di dare atto che questo ente non ha stipulato contratti inerenti a strumenti derivati o a finanziamenti che includono una componente derivata;

12) di rideterminare, a decorrere dal 1[^] gennaio 2022, le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali così come di seguito riportato:

<i>Carica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Sindaco	2.439,92	2.689,19	3.036,00
Vice Sindaco	407,45	490,98	607,20
Assessore	339,14	387,76	455,40

13) di dare atto che il bilancio di previsione 2022/2024 è coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo 2022/2024 approvato dalla Giunta Comunale con atto n.9 del 23/03/2022;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita; "Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. e dunque efficace dal momento della sua adozione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il presidente
MILANDRI CLAUDIO
(firmato digitalmente)**

**Il segretario comunale
SANTATO DOTT.SSA SILVIA
(firmato digitalmente)**
